

Codice DB1409

D.D. 13 giugno 2011, n. 1520

**Autorizzazione idraulica n. (n663) - Piano Esecutivo Convenzionato di Edilizia Residenziale Pubblica - opere di urbanizzazione primaria e secondaria in Comune di Biella - Chiavazza. Richiesta autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico acque bianche meteoriche nel Torrente Cervo senza occupazione demaniale. Richiedente: Agenzia Territoriale per la Casa di Biella.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, l'Agenzia Territoriale per la Casa di Biella sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il tratto terminale della tubazione di scarico il cui progetto prevede un diametro di 630 mm. dovrà essere arretrato sino a mt. 4,00 dal ciglio superiore di sponda e al fine di limitare la potenziale portata massima non giustificata dalle verifiche idrauliche prodotte, la sezione dovrà essere ridimensionata a mm. 315;
2. la sella in pietrame che raccorda il tratto terminale di scarico citato al punto precedente e la scogliera, dovrà avere una fondazione di almeno 1,50 mt. ed il piano di scorrimento dovrà essere debitamente raccordato in modo continuo con la sommità della scogliera stessa, mediante l'utilizzo di "crostoni" in pietra opportunamente sigillati;
3. il gestore dello scarico dovrà vigilare e mantenere il tratto di scogliera interessato dallo scarico di cui trattasi, nonché il relativo fondo alveo;
4. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di mesi 18 dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
9. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

13. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo